

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Approvazione	Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n 59 in data 29/11/05
Pubblicazione	Pubblicato all'albo pretorio il 6/12/05 per gg. 15 consecutivi
Entrata in vigore	Il presente regolamento è entrato in vigore il 17/12/05

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 Assegnazione dell'arma

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 5 Modalità di porto dell'arma
- Art. 6 Servizi di collegamento e rappresentanza
- Art. 7 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 8 Prelevamento e deposito dell'arma
- Art. 9 Doveri dell'assegnatario
- Art. 10 Istituzione e caratteristiche del deposito delle armi
- Art. 11 Funzionamento del deposito delle armi
- Art. 12 Custodia delle armi
- Art. 13 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 14 Controlli e sorveglianza

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

- Art. 15 Addestramento al tiro

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 Rinvio
- Art. 17 Entrata in vigore

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1
Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9 o 7,65.

E' consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia municipale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'articolo 8.

Il Comandante comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Assegnazione dell'arma

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Il Comandante, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

Art. 5

Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

I dirigenti, i funzionari e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 7

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8

Prelevamento e deposito dell'arma

L'arma è prelevata presso il Comandante previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art.4, nel registro di cui al successivo art.11.

L'arma deve essere immediatamente affidata al Comandante nei seguenti casi:

quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;

quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;

all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;

tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante anche nei casi di cui all'articolo 4.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 15 e per tutto il periodo dello stesso il consegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposito armadio di sicurezza dandone comunicazione al Comandante e consegnando le chiavi della cassetta di sicurezza assegnata.

Art. 9

Doveri dell'assegnatario

L'addetto al servizio al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;

applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.15.

A tal fine, dovrà in particolare:

astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;

evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;

nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;

evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;

segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;

osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;

ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 10

Istituzione e caratteristiche del deposito delle armi

Ai sensi dell'art. 12 comma 4°, DM145/87 le armi in dotazione al servizio di polizia locale dovranno essere custodite in appositi armadi metallici, all'uopo destinati, presso gli uffici del Comando.

Gli addetti al servizio a cui è stata assegnata l'arma in via continuativa disporranno di apposite cassette di sicurezza all'interno dei sopra citati armadi.

I locali in cui vengono ubicati gli armadi dovranno essere dotati di apposito sistema di allarme.

Art. 11

Funzionamento del deposito delle armi

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici di analoghe caratteristiche.

Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso agli armadi metallici sono conservate dal Comandante.

Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio Comando in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata.

Il Comando è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate, vistate dall'autorità di pubblica sicurezza.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo.

Oltre alle armi, al munizionamento, ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria possono essere depositate bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, di cui può essere dotato il personale per l'esclusivo eventuale uso ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale.

Art. 12

Custodia delle armi

Le armi prive di fondina e di munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte in appositi locali all'interno degli uffici del Comando.

L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso agli armadi che custodiscono le armi è consentito esclusivamente al Comandante, al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo all'uopo predisposto ed in cui siano affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 14

Controlli e sorveglianza

I controlli presso gli armadi di custodia delle armi sono effettuati giornalmente dal Comandante, ovvero in caso di assenza da suo delegato, per accertare la conformità delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Comandante dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV **ADDESTRAMENTO**

Art. 15

Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

CAPO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65, al sig. Prefetto di Vicenza ed al Ministero degli Interni.